

BGE 41 III 13

Bundesgericht (BGE), 1915-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_41_III_13

FR: ATF 41 III 13

IT: DTF 41 III 13

Volltext

12 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- bemerkt dass ihr Entscheid sich nur auf die Entschädigung für; Benützung des Bureaus von Labhart zu betriebsamtlichen Funktionen beziehe. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung: Die betriebsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht ist nur zulässig gegenüber solchen Entscheidungen kantonaler Aufsichtsbehörden, die auf der Anwendung des eidgenössischen Betreibungsrechtes beruhen oder beruhen sollen, und sie kann nur auf Verletzung von Bundesrecht gestützt werden. Im vorliegenden Falle kommt nun aber die Anwendung eidgenössischen Rechtes in keiner Beziehung in Frage. Ob dem Stellvertreter eines Betriebsbeamten oder an seiner Stelle direkt demjenigen, der ihm ein Bureau zur Verfügung gestellt hat, vom Staate für die Inanspruchnahme des Bureaus eine Entschädigung zu bezahlen sei, ist eine Frage der Organisation des Betriebsamtes, die nach Art. 2 SchKG Sache der Kantone ist. Der Gebührentarif zum SchKG regelt das Verhältnis des Stellvertreters zum ordentlichen Betriebsbeamten oder zum Staate in Beziehung auf die Frage der Entschädigung nicht; er setzt lediglich die Gebühren und Entschädigungen fest, die von den Parteien im Betriebs- und Konkursverfahren zu entrichten sind, und schliesst keineswegs aus, dass ein Kanton über die im Tarif vorgesehenen Gebühren hinaus dem Betriebsbeamten oder seinem Stellvertreter noch weitere Entschädigungen zuerkennt. Es gibt ja auch Kantone, die ihre Betriebs- und Konkursbeamten fest besolden und dafür die Gebühren für sich beziehen, und diese Regelung steht nicht im Widerspruch mit dem Gebührentarif. Ob die untern und obern kantonalen Aufsichtsbehörden sodann zuständig seien, über solche Fragen der kantonalen Organisation zu entscheiden und insbesondere den Staat in konkreten Fällen zu Entschädigungen an die Betriebs- und Konkurskammer. N 0 4. 13 betriebsbeamten oder deren Stellvertreter zu verpflichten, ist ebenfalls eine Frage des kantonalen Staatsrechtes, die sich der Überprüfung des Bundesgerichtes als Oberaufsichtsbehörde im Schuldbetreibungs- und Konkurswesen entzieht. Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer erkannt: Auf den Rekurs wird nicht eingetreten. 4. Sentenza. 30 genna.io 1916 nella causa Delnota.ro. La eircostanza ehe eerti beni deI debitore furono da esso ceduti ad un terzo non esclude il loro pignoramento, sulla proprieta di questi beni (e quindi anche sulla validita della vendita) dovendo decidere il giudice a norma degli art. 106- 109 LEF. A. - Con precetti esecutivi 16 gennaio e 19 febbraio 1914 Delnotaro Giuseppe chiedeva alle debitrice Maria ed Assunta Tagliaferri in Coglio il pagamento di 316,10 fr. con interessi espese. Le debitrice avendo ritirata l' opposizione interposta, il creditore domandava la prosecuzione dell'esecuzione. L'ufficiale di esecuzione di Vallemaggia, recatosi al domicilio delle debitrice ed avendo esse dichiarato di non possedere bene qualsiasi perche con istromento vitalizio 25 aprile 1913 avevano ceduto ogni 101'0 sostanza a certo Salucci Augusto, invece di procedere al pignoramento, stendeva l'11 luglio 1914 verbale di questa dichiarazione e rilasciava al creditore atto di pignoramento infruttuoso quale certificato di carenza di beni

a sensi dell'art. 115 LEF. B. - Contro questo provvedimento il creditore si aggravava presso l'Autorità cantonale di vigilanza domandando: a) che detto atto di carenza di beni fosse annullato ;

14 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- b) ehe all'ufficio di Vallemaggia venisse ingiunto di procedere al pignoramento dei beni esistenti presso le debitrice. Il ricorrente faceva capo, a sostegno delle sue conclusioni, ad una dichiarazione del 26 luglio 1914 della Municipalità di Coglio, dalla quale si desume che dette sgrulle Tagliacurri sono iscritte nelle tabelle di imposta cantonale e comunale di Coglio per una sostanza stabile di 1200 fr. e per mobili e movibili di 210 fr : che tuttavia risulterebbe da atto di vitalizio del 25 aprile 1913 avere le debitrice ceduto la proprietà, meno il bestiame, a detto Salucci, il quale abiterebbe nella casa delle debitrice accudendo con esse ai lavori agricoli e di pastorizia. Con decisione del 22 settembre 1914 l'autorità cantonale di vigilanza respinse il ricorso. A suo modo di vedere i beni, di cui il creditore domanda il pignoramento, sono di proprietà di terzi e non delle debitrice. Non essendo quindi possibile il pignorarli : al creditore istante, che crede avere delle ragioni per impugnare l'istromento di vitalizio, non restar dunque altra via se non quella di domandarne l'annullamento con quell'azione giudiziaria che meglio trovi del caso (l'azione revocatoria, come crede l'Ufficio di esecuzioni). C. - Donde il ricorso del creditore del notaio al Tribunale federale. Esso invoca davanti a questo giudice in sostanza i motivi addotti presso l'Autorità cantonale dai quali esso deduce le stesse conclusioni : Considerando in diritto: L'Autorità di vigilanza non solo non è competente a decidere se i beni, di cui il creditore chiede il pignoramento, sono di proprietà delle debitrice. A stregua degli art. 106-109 LEF la decisione di questa questione compete al giudice, non all'ufficio od alla Autorità di vigilanza. Il provvedimento poi dell'art. 106 e seg. suppone necessariamente il pignoramento degli oggetti contestati. L'ufficio dovrà dunque anzitutto eseguire il pignoramento in base al I e I und Konkurskammer. N° 4. 15 e dovrà poi procedere a norma dell'art. 106 e dell'art. 109, secondo che a suo modo di vedere gli oggetti se si trovano in possesso (detenzione) delle debitrice o in quello del terzo. Nel primo caso, l'art. 107 dispone che la parte di attore nella causa sulla pretesa del terzo incombe a quest'ultimo, non al creditore istante : questi avrà dunque la parte di convenuto e di questa posizione gli è favorevole che la legge gli concede il creditore non può venir frustrato, come succederebbe se non gli si accordasse che il solo diritto di agire giudizialmente di propria iniziativa per mezzo dell'azione revocatoria. Ma anche ove il terzo rivendicante fosse detentore degli oggetti pignorati e quindi il ricorrente dovesse farsi attore nella contestazione (art. 109 LEF), quest'ultimo avrebbe nondimeno evidente interesse a che si proceda regolarmente a norma degli art. 106-109. Infatti, prescindere da altri motivi l'azione revocatoria non è se non azione personale (vedi art. 285 e 291 LEF), mentre quella dell'art. 109 verte sulle cose stesse pignorate e sui diritti acquisiti col eseguito pignoramento; - pronuncia: Il ricorso è ammesso e, annullato l'atto di carenza di beni del 11 luglio 1914, viene ingiunto all'Ufficio di Vallemaggia di procedere al pignoramento e poi al procedimento previsto dagli art. 106-109 LEF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.